CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE

2027 – 2032

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ***L. 29 dicembre 1993, n. 580*** **«Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura» e s.m.i..**
- ***Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 agosto 2011 n. 155*** **«Regolamento sulla composizione dei consigli delle Camere di Commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23».**
- ***Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 4 agosto 2011 n. 156*** **«Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all'elezione dei membri della Giunta delle Camere di Commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23».**

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

- ***D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 (art. 4, comma 4)*** **« Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».**
- ***Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018*** **con il quale sono rideterminate le circoscrizioni territoriali, sono istituite le nuove camere di commercio, sono razionalizzate le sedi, sono riorganizzate le aziende speciali e il personale.**
- ***Decreto ministeriale 16 aprile 2026, n. 95 «Regolamento recante la sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, di individuazione dei settori economici per la composizione dei consigli delle camere di commercio».***
- ***Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 giugno 2026*** **con il quale sono stati pubblicati i dati economici delle Camere di Commercio individuate dal D.M. 16 febbraio 2018.**
- ***Circolari e note ministeriali.***

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

COMPOSIZIONE CONSIGLIO CAMERALE 2027 – 2032

SETTORI ECONOMICI	Numero Consiglieri
Agricoltura	2
Artigianato	2
Industria	4
Commercio	5
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e Spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese *comprese le Sezioni Ateco Q (85), R (86, 87, 88), S (90, 91, 92, 93) T (94, 95, 96) U (97, 98)*	3
Trasformazione Alimentare *Ateco 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10,9*	1
TOTALE	**22**

Del Consiglio camerale fanno, altresì, parte - ai sensi dell'art. 10, comma 6, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. - **3 (tre)** Componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei Liberi Professionisti designato dai Presidenti degli Ordini professionali presso la Camera di Commercio di Salerno.

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

Possono presentare la domanda le Organizzazioni imprenditoriali presenti nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Salerno che risultano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad Organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL;

- Organizzazioni imprenditoriali operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio camerale (D.M. n. 156/2011 art. 2 c. 2).

Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere nella domanda di cui all'**allegato A**.

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La documentazione richiesta ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. n. 156/2011 **non può** essere presentata tramite posta elettronica certificata (Nota Mise del 16/03/2012).

Pertanto, tale documentazione, **unitamente all'allegato B**, dovrà, pervenire alla Camera di Commercio entro il termine di **40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso**, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso la sede legale della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno.

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

CHI PRESENTA

I dati e le notizie relativi alla rappresentatività sono presentati dal legale rappresentante di ciascuna Organizzazione con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il Responsabile del Procedimento della Camera di Commercio può chiedere la regolarizzazione dei dati e dei documenti eventualmente non regolari, che dovranno essere messi in regola entro il **termine perentorio** di **10 giorni** dalla richiesta.

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda deve essere compilata seguendo i contenuti fissati dall'**allegato A** al Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n.156.

Si tratta di una domanda che ha natura di **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445**.

La domanda deve contenere:

1) Descrizione documentata della natura e delle finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati; dell'ampiezza e della diffusione delle strutture operative; dei servizi resi e dell'attività svolta nel territorio di competenza della Camera di commercio di Salerno.

2)Per le Organizzazioni del settore cooperativo anche il numero dei soci aderenti alle stesse.

3) Dichiarazione del numero delle imprese iscritte, a norma dello statuto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, a condizione che nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione.

4) Dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, con l'indicazione della fonte dalla quale i dati sono tratti.

La data di riferimento sia per il numero di imprese iscritte, sia per il numero degli occupati è il 31 dicembre 2025.

A tale dichiarazione **deve**, inoltre, **essere allegata** la seguente documentazione:

- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto in corso di validità dell'Organizzazione;

- altra documentazione idonea a comprovare le informazioni di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 2 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156;

- copia fronte/retro, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;

- copia di un atto recente dal quale risulti la qualifica di legale rappresentante *pro tempore* e la durata dell'incarico;

- modulo per l'elezione del domicilio speciale digitale debitamente sottoscritto.

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

IL NUMERO DELLE IMPRESE

Indica il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Salerno - **iscritte all'Organizzazione** - iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e nel REA alla data del 31.12.2025.

Possono essere dichiarate anche le imprese la cui procedura di liquidazione, fallimento o cancellazione non sia conclusa e registrata come tale nel Registro delle Imprese.

Pertanto **NON** possono essere dichiarate le imprese, le sedi secondarie e le unità locali iscritte o annotate nel Registro Imprese di Salerno dopo il 31.12.2025 né quelle cancellate dal Registro Imprese prima del 31.12.2025 (seppure iscritte all'associazione di categoria).

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

CODICI ATECO

Le imprese che risultano prive di classificazione ATECO 2025 non possono essere inserite nell'elenco di cui all'allegato B del D.M. n. 156/2011.

Il codice Ateco dell'impresa è uno degli elementi che devono essere forniti dall'associazione di categoria all'interno del modello B, allegato al Decreto Ministeriale n. 156 del 2011, e serve alla Camera di Commercio al fine di verificare la corretta attribuzione di quell'impresa al settore economico per il quale si intende concorrere all'assegnazione dei seggi.

Le Associazioni possono dichiarare imprese a loro associate con un codice di attività **congruente** con il settore economico per il quale

intendono concorrere, **indipendentemente dal fatto che sia quello principale o quello secondario** (salvo il divieto di duplicazioni).

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

Le imprese devono essere individuate secondo le indicazioni del seguente schema:

Agricoltura	A	Non artigiane e non cooperative
Industria	B, C, D, E, F	Non artigiane e non cooperative
Commercio	G	Non artigiane e non cooperative
Artigianato	A, B, C, D, E, F, G, Q, R, S, T, U (cioè: agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Artigiane
Turismo	I	Tutte (comprese le artigiane e le cooperative)
Trasporti e Spedizioni	H	Tutte (comprese le artigiane e le cooperative)
Credito e Assicurazioni	L64, L65, L66.1, L66.2, L66.3	Tutte (comprese le artigiane e le cooperative)
Servizi alle imprese	J, K,M, N, O	Tutte (comprese le artigiane e le cooperative)
Cooperative	A, B, C, D, E, F, G, Q, R, S, T, U (cioè: agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Cooperative

L'Organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese iscritte nella circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del Consiglio, **comprensivo delle unità locali**, appartenenti alla stessa e iscritte nella circoscrizione.

L'Organizzazione imprenditoriale che abbia tra i propri aderenti un **consorzio** potrà indicarlo tra i propri iscritti e potrà dichiararlo nell'elenco di cui all'allegato B del D.M. n. 156 del 2011, mentre i singoli consorziati che fanno parte del consorzio potranno concorrere a determinare la maggiore rappresentatività della medesima Organizzazione solo a condizione che tali soggetti abbiano aderito e pagato nell'ultimo biennio almeno una quota associativa all'Organizzazione imprenditoriale che intende computarli fra i propri iscritti.

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

ATTIVITA' PROMISCUA

E' rimessa alla scelta dell'Organizzazione l'individuazione del settore per la quale utilizzare l'impresa con attività promiscua purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

IL NUMERO DEGLI OCCUPATI

Indica il numero complessivo degli addetti - anche per frazione d'anno - delle imprese iscritte all'Organizzazione imprenditoriale, così ripartiti:

- **titolari e soci e amministratori d'impresa prestatori d'opera**
- **familiari/coadiuvanti**
- **dipendenti**

I DIPENDENTI

Tra i dipendenti sono da ricomprendere anche i soggetti responsabili della gestione dell'impresa e, in particolare: i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori stagionali. I lavoratori con contratto di formazione-lavoro, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nel libro paga, gli associati in partecipazione e gli studenti che partecipano al processo produttivo.

Sono esclusi:

a) I soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
b) I lavoratori interinali
c) I soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura
d) I volontari.

Le persone occupate vanno calcolate in termini di **media annua**, con riferimento all'anno 2025, pertanto: un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può essere indicato come unità di lavoro intera; per i dipendenti stagionali le frazioni di lavoro sono ricavate dividendo i giorni/mesi lavorativi prestati per il totale dei giorni/mesi nell'anno.

Le frazioni andranno sommate per individuare le unità di lavoro, approssimandosi il risultato all'unità più vicina.

La medesima procedura verrà utilizzata per i dipendenti part-time (*art. 1 c. 1 lett. g D.M. n. 156/2011*)

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

QUOTA DI ADESIONE

In merito alla quantificazione della quota associativa è necessario evidenziare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle Organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei Consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti.

A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari a un euro, si ritiene che possono essere considerate tali anche le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre Associazioni del medesimo settore.

(Circolare ministeriale del 7 marzo 2014 prot. n. 0039517)

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

PARTECIPAZIONI A PIU' SETTORI

Nel caso di partecipazione all'assegnazione dei seggi in più settori economici l'Organizzazione imprenditoriale deve fornire le notizie circa la propria natura e i dati relativi alle imprese e agli occupati in modo distinto per ciascun settore per il quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi.

Al fine di evitare duplicazioni **(cd. Divieto di duplicazione)**, non è possibile l'utilizzo da parte di una stessa Organizzazione imprenditoriale della medesima impresa per la partecipazione all'assegnazione di seggi diversi (art. 2, comma 5 del D.M. n. 156/2011). Ciascuna impresa associata potrà essere dichiarata in un solo settore, scegliendolo fra quelli compatibili con l'attività dell'impresa (nuovo codice ATECO 2025) e con il relativo status (se artigiana) o natura giuridica (se cooperativa).

Ovviamente, l'impresa associata deve essere conteggiata in un solo Settore, anche quando esercita un'attività promiscua.

Nel caso di imprese che svolgono attività in più settori economici **(attività promiscua**), fermo restando il divieto di duplicazioni ed il rispetto dei vincoli relativi ai codici ATECO 2025, alla natura giuridica ed allo status, è demandata alla singola Organizzazione l'individuazione del settore cui concorrere con ciascuna impresa associata.

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

SETTORE ARTIGIANATO
E SETTORE COOPERAZIONE

Le imprese **Artigiane** che svolgono attività nei settori delle Assicurazioni, Credito, Servizi alle Imprese, Trasporti e Spedizioni e Turismo non possono concorrere all'assegnazione dei seggi fissati per il settore dell'Artigianato.

Le **Cooperative** che svolgono attività nei settori delle Assicurazioni, Credito, Servizi alle Imprese, Trasporti e Spedizioni e Turismo non possono concorrere all'assegnazione dei seggi fissati per il settore della Cooperazione.

Si rammenta che per il settore delle società in forma cooperativa deve essere indicato anche il numero dei soci delle cooperative aderenti alla data del 31 dicembre 2025 (a parità di indice di rappresentatività,

l'autonoma rappresentanza è assicurata all'Organizzazione che presenta il più elevato numero di soci) (*art. 9 c. 5 D.M. n. 156/2011 – Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)*

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

PICCOLA IMPRESA

Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura le Organizzazioni imprenditoriali interessate all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese devono fornire - attraverso la **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ di cui all'"ALLEGATO A - con Piccole Imprese" -** i dati sul numero delle imprese iscritte e sul numero degli occupati in modo separato tra piccole imprese attraverso e le altre imprese associate.

Sono **"piccole imprese"**:

- per il settore dell'Industria: le imprese che hanno meno di 50 occupati.
- per il settore del Commercio: le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del Registro delle Imprese.

- per il settore dell'Agricoltura: i coltivatori diretti, di cui all'art. 2083 del Codice Civile.

Si rammenta che la rappresentanza autonoma delle piccole imprese non può essere considerata un seggio a sé stante e non possono essere assegnati seggi dando a queste la precedenza. La relativa assegnazione di uno o più seggi deve, dunque, rimanere nell'ambito di quelli assegnati dallo Statuto al settore di riferimento (*cfr. nota Mi.S.E. prot. n. 21571 del 08/02/2013*).

Il Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del 25 maggio 2012 prot. n. 0122689 ha chiarito che «nel caso di un unico seggio lo stesso viene assegnato all'organizzazione che rappresenta più imprese nel senso dell'indice economico a prescindere dalle piccole imprese».

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

LIBERTA' ASSOCIATIVA

Nel rispetto del principio del pluralismo associativo, le imprese possono essere iscritte a più Organizzazioni imprenditoriali e, dunque, essere rappresentate da ciascuna di esse. In tal caso, due o più Organizzazioni (anche in apparentamento) cui la stessa impresa aderisce, possono concorrere con la medesima impresa nei diversi settori di riferimento, purché l'impresa abbia pagato distintamente a tutte la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio, e quindi possono includerla nell'elenco delle imprese iscritte «considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse».

Nel caso in cui un'impresa risulti iscritta sia all'Organizzazione imprenditoriale che ad un'Associazione appartenente in quanto tale

alla stessa Organizzazione (quando cioè le due entità siano l'una la ripartizione territoriale o settoriale dell'altra), l'impresa dovrà essere dichiarata una sola volta.

Analogamente, non possono essere considerati apparentamenti validi quelli fra Organizzazioni riconducibili a diversi livelli territoriali/organizzativi della medesima struttura o, quanto meno, vanno in tal caso escluse tutte le duplicazioni (Nota Mi.S.E. n. 217427 del 16/11/2011).

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

ELENCO DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Unitamente alla **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ di cui all'ALLEGATO A**
(ovvero, in suo luogo, a quella di cui **all'ALLEGATO A - con Piccole Imprese**
qualora un'Organizzazione imprenditoriale intenda partecipare, all'interno del settore agricoltura, industria o commercio, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese)

deve essere presentato l'ALLEGATO B-Elenco Imprese associate (unitamente **all'ALLEGATO B-con Piccole Imprese,** qualora un'Organizzazione imprenditoriale intenda partecipare, all'interno del settore agricoltura, industria o commercio, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese)**.**

Per la presentazione dell'Elenco delle imprese associate
("ALLEGATO B - Elenco Imprese associate")

e dell'Elenco delle sole Piccole Imprese
("ALLEGATO B - CON PICCOLE IMPRESE")

si rinvia alle **Istruzioni tecniche relative all'Allegato B** e al **Vademecum** pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

APPARENTAMENTI

Due o più Organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore, possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori a condizione che presentino alla Camera di Commercio una dichiarazione di apparentamento in originale **(allegato E)**. La dichiarazione deve essere congiunta e deve contenere l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento di nomina dei consiglieri.

In caso di apparentamento le Organizzazioni partecipanti al raggruppamento presentano i dati disgiuntamente.

CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

SCIOGLIMENTO DELL'APPARENTAMENTO

***Scioglimento volontario**:* qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più partecipare al procedimento di apparentamento (D.M. n. 156/2011 art. 6, c. 1, lett. a).

***Scioglimento ex lege**:*

- qualora nei termini previsti non vengono formulate le designazioni Consiglieri espressione dell'apparentamento;
- qualora le designazioni arrivano in numero differente da quello dei Consiglieri la cui designazione è stata richiesta all'apparentamento ovvero arrivano nel numero richiesto ma non sottoscritte da tutte le parti aderenti (D.M. n. 156/2011 art. 6 c. 1, lett. b, c).

Non è ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente è sciolto (D.M. n. 156/2011 art. 6, c.2).

Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della Giunta regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua l'Organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna Organizzazione (D.M. n. 156/2011 art. 6, c. 3).